



Comune di Alonte

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

N. 43 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
-----------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2024
----------------	--

Oggi **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TASSONI LUIGI	Presente	BELLINI MAURIZIO	Presente
VIANELLO ARIOSTO	Presente	BORDIN ANTONIO	Presente
ADAMI GIACOMO	Presente	VIGOLO EMANUELA	Presente
ROSSETTO ELIA	Assente	COVOLATO GABRIELE	Assente
MARTINI STEFANIA	Presente	ZANUSO MICHELANGELO	Presente
BOLCATO VALERIA	Presente		

Presenti 9 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE** Cremasco William.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TASSONI LUIGI nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 160/2019:

- comma 741, nel quale sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- comma 742, che identifica il Comune quale soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- comma 744, che conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- comma 747, articoli 1, che alla lettera c) prevede la riduzione della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento e considerato che i

predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
- comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- comma 757, che dispone che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con decreto di cui al comma 756, l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, parte integrante della delibera stessa;
- comma 758, che prevede i casi di esenzioni dall'IMU relativa ai terreni agricoli, e, in particolare, la lettera d) che prevede l'esenzione per quelli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1933, pubblicata nella G.U. n. 141 del 18/06/1993;
- comma 767, ai sensi del quale le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- comma 777, che ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari; considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”

Dato atto che il Comune di Alonte rientra nell’elenco dei comuni ricadenti in aree montane e di collina come totalmente delimitato e che, pertanto, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno d’imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto previsto dal comma 756 art. 1 L. 160/2019;

Richiamato l’art. 6-ter del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, così come convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, che ha prorogato all’anno di imposta 2025 il termine di decorrenza dell’obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell’IMU di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2023 che ha confermato le aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2022 nelle seguenti misure:

tipo di immobile	Aliquota
abitazione principale di lusso (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60% (con detrazione euro 200,00)
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	esenti
terreni agricoli	esenti
Fabbricati gruppo "D"	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Seconde case di proprietà non locate	1,06%
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (L. stabilità 2014-L.27/12/2013 n. 147 – art. 1 – comma 207)	0,53%
Altri fabbricati	1,06%

Ritenuto di confermare per l’anno 2024 le aliquote e le detrazioni già in vigore per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, specificando che nel caso di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado, con contratto registrato, se ricorrono gli ulteriori presupposti, si applica la riduzione della base imponibile al 50% (come previsto dal comma 747, articolo 1, della legge n. 160/2019);

Acquisiti sulla proposta di deliberazione,

- il parere favorevole espresso dalla responsabile dell'area amministrativa finanziaria in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000

PROPONE

1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU da applicare per l'anno 2024, come da seguente tabella come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

tipo di immobile	Aliquota
abitazione principale di lusso (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60% (con detrazione euro 200,00)
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	esenti
terreni agricoli	esenti
Fabbricati gruppo "D"	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Seconde case di proprietà non locate	1,06%
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (L. stabilità 2014-L.27/12/2013 n. 147 – art. 1 – comma 207)	0,53%
Altri fabbricati	1,06%
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado, con contratto registrato*	1,06%

* specificando se ricorrono i ulteriori presupposti, si applica la riduzione della base imponibile al 50% (come previsto dal comma 747, articolo 1, della legge n. 160/2019)

- 3 Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale del M.E.F., con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di rispettare i tempi fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026.

VERBALE DELLA SEDUTA

Il Sindaco dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione relativa alla "*Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'IMU – Imposta Municipale Unica – Anno 2024*", di cui al punto 5 all'ordine del giorno e lascia la parola al Vice Sindaco Vianello Ariosto per la spiegazione del contenuto ed apre la discussione.

Il Vice Sindaco Vianello Ariosto: entra nel dettaglio delle aliquote previste nella proposta di deliberazione, sottolineando che anche in questo caso sono confermate e non ci sono modifiche rispetto agli anni precedenti.

Il Consigliere Vigolo Emanuela: anche rispetto ad una valutazione sulle politiche giovanili, non appare una "furberia" immaginare aliquote agevolate, anche gratuite, nel caso in cui i genitori donino un immobile al figlio per la residenza al fin di costruire una nuova famiglia.

Atteso che nessun Consigliere chiede la parola e/o solleva eccezioni, il Sindaco, mette in votazione la proposta di deliberazione relativa alla "*Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'IMU – Imposta Municipale Unica – Anno 2024*", di cui al punto n. 5 all'ordine del giorno.

Si procede con votazione palese per alzata di mano che riporta il seguente esito.

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Vigolo Emanuela e Zanuso Michelangelo), espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Vigolo Emanuela e Zanuso Michelangelo), espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 36 del 27-10-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2024
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
TASSONI LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cremasco William

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.